

IL PENTAFLOROFENOLO TRA GLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO 850/2004/CE

B&P NEWS

Inquinamento

Con il **Regolamento 2019/636/UE**, in vigore dal 14 maggio scorso, la Commissione europea ha provveduto a **modificare gli allegati IV e V del regolamento 2004/850/CE**, relativo agli **inquinanti organici persistenti**, inserendovi il **pentaclorofenolo ed i suoi sali ed esteri**.

INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

anche detti *POP (Persistent Organic Pollutants)*, sono tutte quelle **sostanze chimiche tossiche** che, essendo difficilmente degradabili e allo stesso tempo facilmente propagabili per mezzo di aria, acqua e specie migratrici, sono particolarmente nocive per la salute umana e per l'ambiente. Tra queste sostanze si annoverano, ad esempio, Pcb, Ddt, Diossine, Furani e Idrocarburi Policiclici Aromatici.

REGOLAMENTO 2004/850/CE

recepisce nel diritto dell'UE gli impegni sanciti a livello internazionale da

- **Protocollo di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti del 1998** (Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza del 1979)
- **Convezione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 2001**

al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da tali inquinanti, in particolare **vietando o limitando la loro produzione, ovvero l'immissione in commercio e l'uso degli stessi, nonché regolando la gestione dei rifiuti costituiti, contenenti o contaminati da tali sostanze**.

PENTAFLOROFENOLO

Il pentaclorofenolo è un composto impiegato principalmente come pesticida, diserbante e, più in generale, come antivegetativo. È contenuto, come conservante, in prodotti come legno, tessuti e colle. Poiché a livello internazionale si è convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri tra gli **inquinanti organici persistenti da eliminare** elencati nella **Convenzione di Stoccolma**, la Commissione europea ha ritenuto opportuno:

- inserire tali sostanze negli **allegati IV e V del Regolamento 2004/850/CE**, in particolare fissando a
 - **100 mg/kg** il **valore limite di concentrazione** superato il quale i rifiuti costituiti, contenenti o contaminati da tali sostanze non possono essere **smaltiti o recuperati**, ma devono essere **distrutti o trasformati irreversibilmente** (allegato IV);
 - **1000 mg/kg** il **valore limite di concentrazione** per il loro **stoccaggio permanente**, in deroga alla disciplina generale, in discariche di rifiuti pericolosi (allegato V, parte 2).
- prevedere l'**applicazione di tali novità solo a decorrere dal 31 ottobre 2019** al fine di consentire alle imprese ed alle autorità competenti di adeguarvisi.

